
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

Allegato n° 3

Data:28/11/2022



COMUNE DI
TAVAGNACCO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE n° 22

Art.63 sexies - L.R.5/2007 e s.m.i.

Art.57 quater - L.R.5/2007 e s.m.i.

RELAZIONE DI ADEGUAMENTO AL PPR

dott. arch. Marcello Rollo
Viale della Vittoria, 7 – 33100 Udine
Tel. 0432 508188 E-mail: archrollomarcello@gmail.com

1. Premessa

Il Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PPR) è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres, e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018 ed è efficace dal 10 maggio 2018.

La vigenza del Piano paesaggistico pone in capo alle amministrazioni comunali, la conformazione dello strumento urbanistico alle disposizioni del PPR. In particolare, per le varianti che non coinvolgono l'intero territorio comunale e non hanno un carattere generale, nelle more di una più ampia attività di allineamento si procede con l'adeguamento puntuale.

3. L'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede:

a) la coerenza con gli obiettivi statuari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;

b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004;

c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004.

In ordine al procedimento di adeguamento, l'art. 14 co. 8 delle Nta del PPR dispone che:

8. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, comma 6, la partecipazione dei competenti organi del Ministero al procedimento di adeguamento o conformazione alle previsioni del PPR degli strumenti urbanistici attuativi, delle loro varianti e delle varianti agli strumenti urbanistici generali non sostanziali, ivi compresi quelli derivanti da accordi di programma, è assicurata dall'acquisizione del parere del soprintendente, da esprimere entro il termine perentorio di 90 giorni. Il decorso infruttuoso di tale termine equivale ad assenso senza condizioni e produce gli effetti di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice.

Con Decreto n. 0126/Pres. del 11.10.2022 il Presidente della Regione ha provveduto a emanare il "Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57 quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale), attuativo delle previsioni di cui all'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007. Tale regolamento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 42 del 19 ottobre 2022 ed è in vigore dal 20 ottobre 2022.

L'allegato B richiamato all'art 7 del "Regolamento" reca le linee guida per la redazione degli elaborati necessari per dare avvio al procedimento di adeguamento al PPR.

Il presente documento è pertanto predisposto seguendo le disposizioni contenute nel regolamento di recente emanazione, declinando i contenuti dell'allegato B tenuto conto della natura e della portata della variante, attesa la scarsa significatività delle previsioni di modifica.

2. Il Piano Paesaggistico Regionale

Il Piano paesaggistico regionale (PPR) riconosce gli aspetti ed i caratteri peculiari nonché le caratteristiche paesaggistiche riferite a specifici ambiti territoriali. Per ciascun ambito di paesaggio in cui viene suddiviso il territorio regionale, il piano predispone specifiche normative d'uso, attribuisce adeguati obiettivi di qualità e definisce apposite prescrizioni e previsioni riferite nello specifico:

- alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
- alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
- alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo di suolo;
- alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Il PPR si organizza in un quadro conoscitivo (banca dati), in una parte statutaria (tutele di legge e morfotipi) e in una parte strategica (reti strategiche) alle quali fanno riferimento gli obiettivi generali del Piano. Per la parte statutaria gli obiettivi del PPR trovano fondamento nei principi e nelle finalità così come definiti dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

2.1. Gli ambiti di paesaggio

L'individuazione degli ambiti di paesaggio (AP) contemplata nel Piano paesaggistico è stata operata in base ai seguenti criteri di delimitazione:

- a) idro-geomorfologico;
- b) ambientale-ecologico;
- c) identitario-storico-culturale;
- d) amministrativo-gestionale;
- e) permanenza di territorializzazione storica;
- f) coerenza con i sistemi aggregati insediativo-territoriali.

Per il PPR il territorio di Tavagnacco è ricompreso all'interno dell'ambito di paesaggio (AP):

- Ambito territoriale 08 – Alta Pianura friulana ed isontina

L'AP 8 è ambito centrale rispetto al territorio regionale. In direzione nord sud gli estremi sono Reana del Roiale e Villesse. In direzione ovest est si estende dal Tagliamento fino alla Slovenia, comprendendo Gorizia.


Nella figura sottostante è apposto un perimetro rosso a individuare i limiti amministrativi del Comune di Tavagnacco.

Figura 1 – Ambiti di paesaggio e localizzazione del comune di Tavagnacco

3. Aree tutelate

A partire dal webgis disponibile sul sito istituzionale della Regione FVG, è stata operata una ricerca dei contenuti del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) con il fine di connotare il sistema di tutele presenti nei punti interessati dalla variante. In particolare, le rappresentazioni che seguono inquadrano le aree, all'interno della parte statutaria e della parte strategica del PPR.

Nello specifico, la variante interessa quattro aree che ricadono all'interno del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, lett. c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico (..) e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" dovuto alla presenza del Rio Tresemane (n.680) e della Roggia di Udine (518), acque pubbliche ai sensi del R.D. 1775/33.

Figura 2 – Estratto dal PPR e localizzazione dei punti di variante ricadenti in contesti tutelati

Roggia di Udine

La roggia di Udine è un corpo idrico artificiale, nato dalla necessità di ridistribuire le acque del torrente Torre verso la città di Udine e nei territori limitrofi, privi di corsi d'acqua a scorrimento superficiale.

La roggia nasce dal sistema derivatorio delle rogge sul torrente Torre in località Zompitta e prosegue il suo percorso superando Cortale, Rizzolo, Tavagnacco, Cavalicco, Paderno, Chiavris, Udine, Basaldella, Zugliano e finisce la sua corsa nel torrente Cormôr a Mortegliano. Il punto di derivazione è dominato dall'altura su cui sorgeva il Castello della Motta, dimora della famiglia Savorgnan che proprio per il loro controllo su questo punto strategico erano detti signori delle acque. In prossimità dello stesso punto vengono derivati anche il roiello di Pradamano, tuttora in funzione fino all'abitato di Lovaria, e la roggia Cividina, a servizio delle terre sulla sponda sinistra del Torre fino a Remanzacco.

Non sono note né la data né le circostanze in cui questi canali vennero realizzati, la prima attestazione scritta sulle rogge dell'alta pianura udinese risale al 1171, in un documento di concessione del patriarca Vodolrico. È certo possibile che un sistema di irrigazione delle campagne friulane dovesse esistere già ai tempi della centuriazione romana. Tuttavia, anche in considerazione delle risorse necessarie per l'opera, si presume che le rogge udinesi siano state realizzate a cavallo tra i secoli XI e XII nell'ambito del programma di recupero del territorio attuate dai patriarchi dopo le devastazioni degli Ungari. La roggia di Palma e la roggia di Udine facevano parte comunque di un sistema più complesso, forse volto a mitigare le secche del torrente Torre e irrigare i territori adiacenti.

Rio Tresemane

Il rio Tresemane è una luvia che nasce al limite meridionale delle alture di Colgallo, non lontano dalla cittadina di Tricesimo. Da subito riceve le acque di due piccoli rii immissari e di altre scoline che drenano le alture circostanti di Luseriacco, Laipacco ed il villaggio Morena. Superato quest'ultimo, il Rio attraversa la statale 13 ed entra nel Comune di Reana del Rojale, dove scorre per un tratto parallelo alla strada statale. All'altezza di Cavalicco il Rio attraversa di nuovo la statale e prosegue in direzione sud dirigendosi ad oriente di Feletto Umberto, dove dopo un chilometro termina il suo percorso in una naturale cassa di espansione fra i territori di Tavagnacco e Udine.

Fino agli anni Sessanta del Novecento, il corso del Tresemane rappresentava un suggestivo ambiente acquatico e costituiva un vero e proprio biotopo con flora e fauna idrofila e palustre. Il territorio attraversato da questo corso d'acqua era diventato un habitat particolarmente adatto per varie specie di flora e di fauna e offriva condizioni molto favorevoli di rifugio e di nidificazione a diverse specie di uccelli sia stanziali che migratori.

Con la costruzione della zona industriale e commerciale a nord di Udine, i terreni percorsi dalla Tresemane sono stati letteralmente sconvolti. Negli ultimi decenni il corso d'acqua e il suo naturale deflusso idrico sono stati ostacolati da interventi di allargamento stradale, dalla costruzione di nuove abitazioni e soprattutto dall'insediamento di attività commerciali e industriali, sorte lungo e appresso la Statale Pontebbana.

A causa della sua natura torrentizia e di un alveo poco inciso nei sedimenti, il rio aveva la tendenza ad esondare a seguito di abbondanti precipitazioni. Soprattutto a seguito delle inondazioni del 1996 e 1998, si decise di trovare una soluzione definitiva per scongiurare nuove esondazioni da parte del Tresemane.

Per ovviare tale situazione, negli anni 2003 – 2004 il corso meridionale del Tresemane è stato deviato all'altezza di Cavalicco mediante un'opera di canalizzazione in condotta sotterranea che porta le acque del Tresemane a immettersi nel Torrente Torre poco prima del ponte di Povoletto.

Tale intervento, sicuramente risolutivo per quanto riguarda le esondazioni, ha reso superfluo il tratto inferiore del rio, il quale ad oggi si presenta come uno scolo per l'acqua piovana circondato da capannoni e urbanizzazioni selvagge.

Per quanto attiene alla componente strategica del PPR (fig. 3) le aree interessate dalla Variante non interferiscono negativamente con le tre reti (ecologica, beni culturali e mobilità lenta) o altri contenuti attinenti, verificato che in due casi le riclassificazioni operate all'interno del tessuto connettivo lineare fluviale portano ad una condizione favorevole prevedendo il passaggio da zona produttiva a zona agricola.

Per completezza si è inteso inserire anche la tavola dell'Uso del suolo della rete ecologica regionale (fig. 4), a rappresentare che nelle aree su cui si interviene appartengono alla categoria strutturale "aree urbanizzate/antropizzate".

A seguito delle analisi condotte sulla cartografia del PPR, le quattro aree di variante ricadono esclusivamente all'interno del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, lett. c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico (..) e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna".

Figura 3: Estratto Componente strategica PPR





Figura 4: Estratto Allegato RE1 - Uso del suolo della rete ecologica regionale (fonte: PPR FVG) in blu la localizzazione del comune di Tavagnacco.



4. Descrizione generale della Variante

Il Comune di Tavagnacco è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con Delibera di C.C. del 18.12.2009 ,n°75.integrata da deliberazione del 24.03.2010, n.15, e pubblicato sul BUR del 07.07.2010, n.27.

Ad oggi sono state predisposte altre venti varianti di diversa entità, di cui una in corso di approvazione.

Si presenta ora la necessità di redigere una nuova Variante mirante a valutare in generale le problematiche legate alle riscontrate difficoltà di attuazione delle previsioni operative di piano nel corso della gestione dello stesso, oltre a prendere in considerazione e valutare richieste di modifica zonizzativa presentate dall'Ufficio tecnico comunale e da privati cittadini.

Il PRGC del Comune di Tavagnacco ha individuato n.19 ambiti di piano attuativo con relative schede, prettamente residenziali, oltre ad ulteriori ambiti riguardanti comparti misti residenziali produttivi, del loisir, o solo produttivi, dotati di proprie ulteriori schede.

Nell'arco di tempo trascorso di validità del Piano si sono manifestate diverse criticità che ne hanno limitato l'attuazione, soprattutto nel settore insediativo residenziale.

Gli aspetti rilevati maggiormente problematici sono stati:

- frequentemente, l'eccessiva ampiezza dimensionale dei comparti previsti con le conseguenti difficoltà gestionali legate alla frammentazione dell'assetto proprietario e quindi all'accordo attuativo;
- le complessità derivanti dall'articolazione dell'assetto zonizzativo delle aree delimitate dai comparti che potevano dare luogo a conflittualità funzionali e operative;
- pur in accordo con gli obiettivi strutturali generali del Piano, l'eccessiva dotazione di attrezzature di servizio e di infrastrutturazione con i relativi rilevanti oneri realizzativi che costituivano un evidente deterrente a fronte di una contenuta possibilità edificatoria; in alcuni casi, la scarsa equità nella suddivisione degli oneri di urbanizzazione tra sub comparti di ripartizione dell'ambito;
- la scelta di prevedere aree di espansione in ambiti territoriali già in partenza caratterizzati da inadeguate infrastrutturazioni con la conseguenza di appesantire e precarizzare ulteriormente la funzionalità delle relative strutture urbane;
- la riflessione con conseguente rivalutazione di alcune scelte insediative forse eccessivamente marginali rispetto alle centralità frazionali che, con la scusa di completarne l'assetto, andavano in realtà a costituire sviluppi eccessivamente periferici, concretizzando in realtà una forma non mascherabile di consumo di suolo, aumentando, anche di fatto, in modo rilevante il carico urbanistico sulla viabilità tangenziale.

Obiettivo dell'Amministrazione comunale, e quindi della Variante, è quello di riconsiderare alcuni di detti ambiti, proponendo correttivi per il loro ridimensionamento e renderli più attrattivi e facilmente attuabili.

A questi si sono aggiunte alcune modeste modifiche proposte da privati cittadini e dall'ufficio tecnico comunale e la necessità di introdurre alcune integrazioni normative. Nello specifico si riprende un estratto della Variante per riassumere in forma quantitativa le seguenti azioni:

- 1) *una cospicua riduzione della superficie degli ambiti destinati a funzioni produttive (Di2) e miste produttive e residenziali (Di2 e C), commiste ad ampie aree agricole intercluse, pari a **457.262 m²**;*
- 2) *una sensibile diminuzione di superficie di Zona C, pari a **199.987 m²**, minimamente compensata da nuove previsioni di Zona B2 e B3, anche convenzionate, pari a **29.403 m²**;*
- 3) *una rilevante contrazione della superficie di Zona Di2, pari a **79.857 m²**, rivelatasi poco appetibile sul mercato;*
- 4) *una contenuta flessione del numero di abitanti insediabili, pari a **352 unità**, ossia il 2% della CIRT.M. Balza subito all'occhio che questa minimale differenza ha come contraltare una elevata riduzione di aree insediative (cfr. punto 2).*

- 5) una sostanziale conservazione del dato generale dei parcheggi previgenti;
- 6) una evidente diminuzione della superficie del Nucleo elementare di verde (- **21.867 m²**), quasi compensata dalla permanenza sul PRGC delle superfici di verde enucleate dagli ambiti e trasformate in Verde di quartiere (+ **15.213 m²**);
- 7) una drastica contrazione della superficie per attrezzature sportive (- **64.187.02522 m²**) una delle quali collegata all'Ambito IN (IN1) destinato all'attività produttiva Di2 (**46.122 m²**), una attribuita all'Ambito 15, (**18.000 m²**) e l'ultima attribuita all'Ambito 16 (**22.903 m²**) che, di fatto, ne ha precluso l'attuazione.

Per quanto emerge dalle rappresentazioni grafiche id. 3-4 inserite nel capitolo 3, le modifiche in generale non interferiscono nell'attuazione della parte strategica del PPR, mentre per quanto rappresentato nella figura 2, nel caso di 4 modifiche vi è un'interferenza con aree tutelate a fini paesaggistici.

Per tale presenza in ambiti tutelati, si procede di seguito ad un approfondimento delle modifiche operate.


Aree ricadenti all'interno del vincolo paesaggistico

a) Roggia di Udine

ADEGLIACCO

Modifica da Zona B3 a Zona E4.2

La riclassificazione riguarda un'area di 714 mq legata alla impossibilità di edificare sulla stessa viste la sua morfologia e la vicinanza di altre costruzioni.




CAVALICCO**Modifica da Zona C a Zona B3/c**

La revisione, data la contenuta dimensione del comparto e l'esiguità delle opere di urbanizzazione necessarie, comporta la trasformazione delle aree comprese in Zona B3 convenzionata.


Le opere richieste con la convenzione riguardano la realizzazione di marciapiede e di parcheggi di relazione su via 1° maggio, da cui esclusivamente dovrà essere previsto l'accesso.

La volumetria totale viene sostanzialmente confermata.



MOLIN NUOVO***Ricavo di un parcheggio nell’Ambito H, con modifica da Zona VE a Zona P***

L’Amministrazione comunale ha ritenuto necessario individuare una ulteriore area di circa 842 mq per parcheggi di relazione all’interno dell’Ambito H, in ampliamento dell’esistente parcheggio, a supporto di quella parte urbana che ne è carente.




b) Rio Tresemane**FELETTO UMBERTO****Modifica da Zona VP a Zona S – categoria AS**

La modifica in Zona S per Servizi e attrezzature collettive – per la categoria AS: Sport e spettacoli all'aperto interessa un'area di 2.532 mq.

Essa è utilizzata da oltre trent'anni ad uso sportivo soprattutto per la disciplina del tennis, essendo dotata di due campi di gioco oltre che di spogliatoi, ufficio, aree relax e campo di basket.

Si è trattato di una classificazione non appropriata data dal piano vigente, cui ora si vuole porre rimedio.



5. La verifica di coerenza

L'art. 57 quater della LR 5/2007 e smi, al comma 3 lett a) dispone che l'attività di adeguamento operi la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati.

Nel paragrafo che segue si procede pertanto con la verifica di coerenza con gli obiettivi statutari.

5.1 Obiettivi della parte statutaria

Obiettivi	Verifica coerenza
<i>a) assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono coinvolgendo i soggetti e le popolazioni interessate;</i>	Le vigenti destinazioni d'uso sono presenti nel PRGC anche in esito ad un procedimento di VAS, che ha assistito a suo tempo la formazione della variante generale e che ha portato tale assetto urbanistico. Le variazioni previste di fatto non contrastano la salvaguardia dei diversi contesti che compongono questo ambito di paesaggio.
<i>b) conservare gli elementi costitutivi e le morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;</i>	La variante non introduce e non modifica l'impianto normativo in termini di tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi.
<i>c) riqualificare le aree compromesse o degradate;</i>	Il contenuto della variante non interessa e non interferisce con aree compromesse e degradate.
<i>d) salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del territorio considerato, assicurandone, al contempo, il minor consumo di suolo;</i>	La variante non introduce previsioni nell'attuale assetto del vigente PRGC che possano comportare un nuovo consumo di suolo. Nel caso di una modifica ricadente in vincolo paesaggistico, viene oltremodo riclassificata un'area destinata all'edificazione.
<i>e) individuare le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dell'ambito territoriale, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati.</i>	I contenuti e la portata della variante non sono tali da configurarsi come mezzo per la definizione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dell'ambito territoriale, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati

Analizzati gli obiettivi per la parte statutaria del PPR e tenuto conto che la Variante opera in forma puntuale, con la difficoltà oggettiva talvolta di rapportare obiettivi che possono essere letti ad una scala molto più alta, si ritiene che le modifiche introdotte possano essere lette entro una sostanziale coerenza, in particolare rispetto all'obiettivo d), si opera in riduzione del consumo di suolo.

5.2 Obiettivi della parte strategica

<p>a) <i>mettere il paesaggio in relazione con il contesto di vita delle comunità, con il patrimonio culturale e naturale, considerandolo quale fondamento della identità;</i></p>	<p>I contenuti sviluppati dalla variante non sono tali da configurarsi come mezzo per mettere il paesaggio in relazione con il contesto di vita delle comunità, con il patrimonio culturale e naturale, considerandolo quale fondamento della identità;</p>
<p>b) <i>individuare, conservare e migliorare i patrimoni naturali, ambientali, storici e archeologici, gli insediamenti e le aree rurali per uno sviluppo di qualità della regione;</i></p>	<p>Le previsioni di modifica non confliggono con l'esigenza di individuare, conservare e migliorare i patrimoni naturali, ambientali, storici e archeologici, gli insediamenti e le aree rurali per uno sviluppo di qualità della regione</p>
<p>c) <i>contrastare la perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici;</i></p>	<p>La variante non opera riclassificazioni tali da determinare la perdita di biodiversità.</p>
<p>d) <i>perseguire la strategia di “consumo zero” del suolo;</i></p>	<p>La variante non introduce nuove aree edificabili in luogo di aree agricole. In un caso (in ambito ex Galasso) si opera la riclassificazione di un'area destinata all'edificazione.</p>
<p>e) <i>conservare la diversità paesaggistica contrastando la tendenza all'omologazione dei paesaggi;</i></p>	<p>L'obiettivo non è correlabile confrontabile con la portata delle modifiche previste.</p>
<p>f) <i>tutelare e valorizzare dal punto di vista paesaggistico le reti e le connessioni strutturali regionali, interregionali e transfrontaliere;</i></p>	<p>Per quanto analizzato nei precedenti capitoli, la variante non intercetta reti e connessioni strutturali della parte strategia del PPR:</p>
<p>g) <i>indirizzare i soggetti operanti a vari livelli sul territorio alla inclusione del paesaggio nelle scelte pianificatorie, progettuali e gestionali.</i></p>	<p>Il comune di Tavagnacco, ha in corso la variante di conformazione del PRGC al PPR, quale sede per traguardare tale obiettivo.</p>

In considerazione di quanto sopra riportato nella valutazione rispetto agli obiettivi della parte statutaria e di quella parte strategica del PPR si può stabilire una sostanziale coerenza; atteso che, le modifiche previste sono coerenti con l'obiettivo di cui alla lettera d), trattandosi di riclassificazioni in aree già urbanizzate e per la maggior parte in riduzione di ambito.

La tabella che segue riprende gli indirizzi e le direttive riportati rispettivamente al comma 6 ed al comma 7 dell'art. 23 delle NTA del PPR.

Indirizzi di cui all'art. 23 delle NTA del PPR	Verifica coerenza
a) salvaguardare e valorizzare i caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e identitari dei paesaggi dell'acqua al fine di contrastare la tendenza alla loro frammentazione, riduzione e eliminazione progressiva;	Le previsioni non sono localizzate direttamente a contatto con i beni tutelati e la condizione finale delle aree non prevede l'inserimento di elementi di alterazione percettiva che possano causare frammentazione o riduzione dei paesaggi dell'acqua.
b) limitare e ridurre le trasformazioni degli alvei e delle sponde e l'artificializzazione del reticolo idrografico;	Indirizzo non correlabile con i contenuti della variante.
c) conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali, promuovendo l'inclusione degli stessi nella rete ecologica regionale e locale quali elementi di connessione	Le previsioni di variante non sono localizzate direttamente a contatto con i beni tutelati, la variante in oggetto non interferisce con elementi della rete ecologica.
d) garantire l'accessibilità e la fruibilità del reticolo idrografico dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua anche attraverso interventi di promozione della mobilità lenta, ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e degli ecosistemi ripariali;	Indirizzo non correlabile con i contenuti della variante.
e) salvaguardare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua (mantenimento del continuum fluviale), nonché gli elementi naturali che connotano il paesaggio fluviale;	Indirizzo non correlabile con i contenuti della variante.
f) tutelare e valorizzare le rogge ed i canali artificiali di impianto storico, gli edifici ed i manufatti di interesse storico culturale connessi al paesaggio fluviale considerando sia i beni già individuati nel Quadro conoscitivo che nella rete regionale dei beni culturali che gli ulteriori beni e valori riconosciuti con la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica;	Indirizzo non correlabile con i contenuti della variante.
g) ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi fluviali attraverso piani attuativi o progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione / rinaturalizzazione dei paesaggi degradati, individuati con la pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica;	La variante opera anche attraverso la riclassificazione di un'area residenziale. Gli effetti previsti quindi porteranno ad una riduzione della pressione insediativa nel contesto tutelato. L'approvazione della variante comporterà una riduzione delle pressioni sugli ecosistemi fluviali.

Per quanto emerge dalla valutazione di coerenza con gli indirizzi, non si registrano disallineamenti.

Verificato che le direttive formulate al comma 7 del medesimo art. 23 delle NTA del PPR sono strutturate per singolo indirizzo e valutato che nella precedente attività di verifica di coerenza per gli indirizzi non si sono riscontrate criticità, si assume che anche per quanto riguarda le direttive non si prefigurino situazioni di incoerenza in seguito all'approvazione della variante in oggetto.

5.3 Il recepimento delle prescrizioni d'uso

Le prescrizioni d'uso, per il bene paesaggistico che interessa la Variante al PRGC, sono contemplate al comma 8 dell'art. 23 della NTA del PPR.

Le stesse sono organizzate, su 5 punti elencati con le lettere a, b, c, d, e.

Valutata la portata delle riclassificazioni operate e tenuto conto che il Comune di Tavagnacco ha in divenire la variante di conformazione del PRGC al PPR, si ritiene che le disposizioni introdotte con la variante 22 al Prgc non contrastino e siano coerenti con le prescrizioni d'uso del bene (cfr lett. a-b-c).

Per quanto attiene alle lettere d) ed e) delle prescrizioni d'uso, queste non vengono considerate in quanto da condursi nell'ambito della variante generale al PRGC di conformazione al PPR.

6. Conclusioni

La presente relazione di adeguamento, ai sensi dell'art. 57 quater della L.R. 5/2007 e nei contenuti del Regolamento attuativo della parte III della medesima legge, ha inteso verificare l'allineamento della variante alle vigenti disposizioni in materia di paesaggio ed in particolare rispetto al Piano paesaggistico regionale.

Nel suo complesso la variante riguarda la rivalutazione di alcune modifiche, per migliorare la gestione dello strumento urbanistico e dare risposta ad alcune istanze di privati cittadini.

Le modifiche ricadono all'interno della fascia di tutela paesaggistica, ai sensi della Parte terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 per la presenza dei corsi del Rio Tresemane (n.680) e della Roggia di Udine (518), acque pubbliche ai sensi del R.D. 1775/33.

Le modifiche complessivamente non compromettono i caratteri percettivi e identitari del territorio e non causano un impatto verso i beni presenti. Per quanto riguarda la Parte strategica, l'attuazione delle reti dei Beni culturali, Ecologica, Mobilità lenta del PPR non viene ostacolata nella futura attuazione dalle previsioni di variante, tenuto conto che in due casi si opera una riclassificazione "migliorativa" da zona produttiva in zona agricola. Taluni contenuti richiesti dal Regolamento sono stati richiamati in forma discorsiva proprio per la limitata operatività della variante che oggettivamente non permette per sua natura e caratteristiche di avviare delle valutazioni specifiche.